



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 15.09.2000
COM(2000) 571 definitivo

1998/0266 (COD)

PARERE DELLA COMMISSIONE

**in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, lettera c) del trattato CE,
sugli emendamenti del Parlamento europeo
alla posizione comune del Consiglio riguardante la
proposta di**

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica la direttiva 95/18/CE relativa alle licenze delle imprese ferroviarie

**RECANTE MODIFICA DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE
in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE**

1. ANTECEDENTI DELLA PROPOSTA

Il 22 luglio 1998 la Commissione ha adottato una proposta¹ di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 95/18/CE relativa alle licenze delle imprese ferroviarie².

Scopo della proposta era ampliare il campo d'applicazione della direttiva per creare condizioni concorrenziali omogenee per le imprese ferroviarie europee.

Il Parlamento europeo ha approvato la proposta della Commissione alla seduta plenaria del 15 settembre 1999.

Il Comitato Economico e Sociale ha adottato il suo parere il 26 maggio 1999³.

Il 25 novembre 1999⁴ la Commissione ha adottato una proposta modificata a seguito della prima lettura del Parlamento europeo.

Alla sessione del 9 e 10 dicembre 1999, il Consiglio ha raggiunto un accordo politico sulla proposta in vista dell'approvazione di una posizione comune.

Alla sessione del 28 marzo 2000 il Consiglio ha adottato la posizione⁵ comune, che è stata presentata al Parlamento europeo alla seduta plenaria del 13 aprile 2000.

Alla seduta plenaria del 5 luglio 2000 il Parlamento ha approvato la posizione comune con riserva di un emendamento.

2. ANTECEDENTI DELLE PROPOSTE DELLA COMMISSIONE

Nota: La proposta oggetto della presente comunicazione fa parte del cosiddetto "pacchetto sull'infrastruttura" che comprende una proposta⁶ di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 91/440/CEE relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie⁷, una direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 95/18/CE relativa alle licenze delle imprese ferroviarie⁸ e la proposta di direttiva del Consiglio relativa all'assegnazione della capacità di infrastruttura ferroviaria, la determinazione dei canoni per l'uso dell'infrastruttura ferroviaria e la certificazione di sicurezza.

La Commissione ritiene che avendo alcuni Stati membri esteso i diritti di accesso al di là dei requisiti dell'articolo 10 della direttiva 91/440/CEE, per assicurare il trattamento equo, trasparente e non discriminatorio di tutte le imprese ferroviarie che possono operare in questo mercato bisogna estendere i principi di autorizzazione a tutte le imprese ferroviarie. Questa tappa è anche necessaria per realizzare "condizioni concorrenziali omogenee".

¹ COM (1998) 480 del 22.7.1998 definitivo

² GU L 143 del 27.6.1995, pag. 70.

³ GU C 209 del 22.7.1999, pag. 22.

⁴ COM(1999) 616 del 25.11.1999 definitivo

⁵ GU C 178 del 27.6.2000, pag. 23.

⁶ COM(1998) 480 del 22.7.1998 definitivo

⁷ Direttiva del Consiglio 91/440/CEE del 29 luglio 1991, GU L 237 del 24.8.1991, pag.25.

⁸ GU L 143 del 27.6.1995, pag. 70.

La direttiva modificata si applicherà pertanto a tutte le imprese ferroviarie nella misura in cui esse non si limitano, a causa della configurazione di rete usata o delle loro intenzioni economiche, ad operazioni di trasporto di natura puramente locale.

Per quanto riguarda l'unico emendamento 24 (articolo 1, paragrafo 7 che si riferisce ad articolo 12), la Commissione rileva che può accettarlo, poiché è in linea con lo scopo globale d'articolo 12, cioè ricordare l'esistenza di diverse regole (nazionali) applicabili e, a causa dell'emendamento proposto, è sempre possibile informare la Commissione ed i suoi servizi circa una data situazione specifica in uno Stato membro. Spetterà alla Commissione decidere se l'opportuno seguito da dare a tali informazioni comporti una procedura di infrazione o un'altra misura.

3. CONCLUSIONI

La Commissione può accogliere l'emendamento alla posizione comune approvato dal Parlamento europeo alla seduta plenaria del 5 luglio 2000.

Di conseguenza, la Commissione modifica la sua proposta ai sensi dell'articolo 250 paragrafo 2 del Trattato CE.